

**ORDINANZA MUNICIPALE**

**sull'organizzazione e le tasse per i controlli degli impianti a combustione e sul censimento cantonale degli impianti energetici**  
(del 27 giugno 2017)

## IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

## Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) del 16 dicembre 1985 ed il relativo regolamento di applicazione (ROIA) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 28 del rispettivo regolamento di applicazione (RLOC) del 30 giugno 1987;

**ORDINA:**

## Principio

**Art. 1** <sup>1</sup>Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione esistenti sul territorio comunale, alimentati a gasolio e/o a gas con potenza termica pari o inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

<sup>2</sup>Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva della tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, la cui entità è definita nell'allegato 1, pto. 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

## Ciclo dei controlli e avviso di inizio dei controlli

**Art. 2** I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.

<sup>2</sup>I proprietari o gli interessati ricevano l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico alla verifica degli impianti.

<sup>3</sup>Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio nel quadro delle disposizioni federali e cantonali.

#### Controllore comunale

**Art. 3** <sup>1</sup>Il responsabile incaricato dal Comune per i controlli è il signor **Idalگو Ferretti** di Pura, controllore della combustione con diploma federale, in possesso dell'abilitazione cantonale di svolgere tale mandato.

<sup>2</sup>Il mandato viene rinnovato tacitamente se non ci sono modifiche tariffarie (IVA e tassa cantonale escluse), o disdetta, da una delle parti, con almeno 6 mesi di preavviso prima della fine del ciclo in corso o dal ritiro dell'abilitazione cantonale.

#### Doveri del controllore

**Art. 4** <sup>1</sup>Il controllore è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

<sup>2</sup>All'incaricato comunale compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche dell'impianto: la messa a disposizione degli apparecchi di misura e amministrativi; l'invio ai proprietari e/o interessati dell'avviso di controllo; le incombenze amministrative e tutti i lavori amministrativi di aggiornamento al Cantone (UACER) previsti per il completamento del lavoro (ciclo cantonale).

#### Obblighi del proprietario

**Art. 5** <sup>1</sup>Il proprietario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni di esercizio e di eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

<sup>2</sup>Per ordinaria manutenzione si intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità è disciplinata dal regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.

<sup>3</sup>Il proprietario dell'impianto deve in particolare:

- consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
- notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

<sup>4</sup>I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

#### Categorie di impianti

**Art. 6** Sul territorio giurisdizionale di Alto Malcantone è possibile installare le seguenti categorie di impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
- bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
- bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
- bruciatore a olio<sup>EL</sup> aria soffiata a 1 stadio.

Tariffa per il controllo  
periodico

**Art. 7** <sup>1</sup>Per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di cui all'art. 6 viene prelevata una tassa di Fr. 98.00 (IVA esclusa), ed è comprensiva della tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni e della tassa di cancelleria di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente ordinanza.

<sup>2</sup>Non sono applicate tasse aggiuntive per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiosa.

Incasso della tassa

**Art. 8** <sup>1</sup>L'incasso dell'importo nell'ambito dei controlli degli impianti a combustione spetta alla Cancelleria comunale.

<sup>2</sup>Per l'emissione della fattura è prelevata una tassa di Fr. 10.- a copertura delle spese amministrative.

Controlli supplementari o  
fuori dal normale ciclo di  
controllo

**Art. 9** <sup>1</sup>Per controlli supplementari vengono applicate le medesime tariffe definite all'art. 7 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione, assegnando al proprietario dell'impianto un termine di 30 giorni per ritornare compilato il formulario "*Certificato di regolazione*".

<sup>3</sup>Nel caso in cui il proprietario non rispetta il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il Controllore ne informa il Municipio, che procede con l'emissione di un ordine di risanamento ai sensi dell'art. 5 cpv.2 lett. c ROIA.

<sup>4</sup>In caso di controlli supplementari o controlli effettuati a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 7 conformemente all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Tasse per mancata  
presenza al controllo

**Art. 10** <sup>1</sup>Il proprietario dell'impianto, o un suo rappresentante, deve presenziare al controllo. In caso di assenza o impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- |   |          |
|---|----------|
| - appuntamenti mancati non preventivamente segnalati    | Fr. 80.- |
| - richiami scritti sollecitanti l'evasione di richieste | Fr. 10.- |
| - richiami scritti in forma raccomandata                | Fr. 15.- |
| - tassa di supplemento (dal terzo appuntamento)         | Fr. 30.- |

Tasse per prestazioni  
particolari

**Art. 11** Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperanti l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempimenti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- |   |           |
|---|-----------|
| - invio diffida per il mancato risanamento  | Fr. 200.- |
| - controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto | Fr. 150.- |
| - messa fuori esercizio forzata   | Fr. 350.- |
| - mancata presenza durante l'esecuzione   | Fr. 150.- |

Censimento cantonale  
degli impianti energetici

**Art. 12** <sup>1</sup>Conformemente all'ordinanza sull'inquinamento atmosferico (art. 5 cpv. 2, lett. d) viene effettuato periodicamente il censimento cantonale degli altri impianti energetici (legna, elettrici, termopompe, pannelli solari, ecc.). In tale occasione l'incaricato comunale coadiuverà il proprietario nella compilazione del censimento fornendo pure consigli sulla gestione degli impianti alimentati a legna.

<sup>2</sup>I proprietari non soggetti al controllo, come per gli impianti a gasolio e a gas, riceveranno per posta il formulario di censimento con le relative istruzioni di compilazione. Tale modulo dovrà essere riempito in modo veritiero e rispedito entro il termine figurante sul medesimo.

<sup>3</sup>I costi inerenti alla raccolta dati del censimento vengono pagati dal Cantone. Tuttavia, per coloro che non procederanno come richiesto (mancata risposta, formulari palesemente incompleti e non veritieri), sarà fissato un appuntamento per il rilievo dei dati da parte del controllore incaricato e autorizzato dal Cantone. Questa procedura sarà soggetta al pagamento di una tassa.

<sup>4</sup>L'allestimento del censimento cantonale degli impianti energetici per il tramite di un incaricato ufficiale sono soggetti alle seguenti tasse (IVA esclusa), a carico del proprietario dell'immobile interessato dall'intervento, tassa per mappale censito:

Eventuale sopralluogo (allestimento censimento)	Fr. 130.00
Eventuale sopralluogo (verifica dati incompleti e/o non veritieri)	Fr. 130.00
Eventuale mancata partecipazione all'appuntamento	Fr. 60.00

**Notifica, rimedi di diritto ed esecutività**

**Art. 13** <sup>1</sup>La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

<sup>2</sup>La decisione sull'ammontare della tassa, una volta cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.


**Pubblicazione e termini rimedi giuridici**


**Art. 14** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC<sup>1)</sup>.


<sup>2</sup>Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**Norme abrogative ed entrata in vigore**

**Art. 15** La presente Ordinanza abroga la precedente del 18 agosto 2015 e, scaduti i termini ricorsuali, entra in vigore immediatamente a contare dal 17° ciclo dei controlli degli impianti a combustione.

Il Sindaco:  
  
Giovanni Berardi

Per il Municipio  


Segretario:  
  
Patrick Nora

Ris. Mun. 361/17

<sup>1)</sup>Esposta agli Albi comunali e sul sito internet [www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch) a partire dal 10 luglio 2017 e per la durata di 30 giorni (riservate le ferie giudiziarie ai sensi dell'art. 16 LPamm).